

in virtù del presente atto stabilire i patto e le condizio-  
ni che regoleranno la loro futura unione, di-  
clarando assoluta ed irrevocabile l'istituzione di tale, que-  
sto come è parso dalla legge Civile vigente.

Con questo il suddetto Carmelo Maccotta, volendo con-  
tribuire al bene del caso e sostegno del cumulo futuro  
mentovato, costituisce in dote alla predetta di lei  
figlia Annunziata Maccotta accettante e per essa accettante  
il futuro sposo suddetto:

1. una casa terrana, sita nel comune di Noibera, via  
Pellegrina, confinante con casa di Benedetto Madra,  
colta via Pellegrina e con detta via Pellegrina del valore  
agli effetti della stima di registro, di lire cento, notata nel cata-  
sto fabbricati di Noibera all'art. 5442 sotto nome di Maccotta  
in Carmelo fu Serafino, dipendente dall'imponibile di  
L. 3. di cui si carica a detta casa la metà in L. 1,50

2. tanti oggetti di biancheria stimati da un perito  
scelto d'accordo del valore di lire trecento; quali ogget-  
ti di biancheria il medesimo futuro sposo dichiara  
d'aver già ricevuti e ne rilascerà ampia e valida  
quitanza.

Della sopradescritta casa terrana la dotataria Annun-  
ziata Maccotta avrà la proprietà, il materiale possesso  
e il futuro sposo l'amministrazione ai sensi di legge  
dal giorno della celebrazione ed unione in pa-

di unione a tutte le attinenze, dipendenti ed ac-  
cessorie e da tale giorno egli si obbliga di paga-  
re la fondaria che vi grava, facendone vedere  
al dotante, il quale per sé si spoglia d'ogni  
diritto, ragione ed azione, che ha e vanta sulla  
medesima casa per una investitura e per  
riguardo la dotataria figlia.

Inoltre lo stesso componente Francesco Carubia  
promette e si obbliga amministrare la superiore  
dote con tutte le regole d'un buon padre di fami-  
glia e in caso di scioglimento di matrimonio  
si obbliga farne la restituzione a norma di legge.  
Dichiaro il dotante di non aver fatto altre presta-  
zioni danziane alla cumata sua figlia.

Le spese di quest'atto sono a carico comune delle  
parti; le quali rimangono all'ipoteca legale che  
spetterebbe alla futura sposa sui beni del marito,  
perché questi è formato di beni immobili e  
per sé dispensato nel Notaro d'averne la libe-  
ratoria d'ogni responsabilità.

Le parti d'oltracampo non sapendo firmare  
per essere analfabeti.

Il celebratorio Notaro riceve quest'atto, restato da me  
e da me letto alle parti in presenza dei testimoni  
che si sottoscrivono con me Notaro